

SOLI E SENZA REGOLE D'INGAGGIO

EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

Abbiamo lanciato l'allarme oltre un mese fa quando ancora si poteva intervenire per predisporre adeguate misure che consentissero di gestire il fenomeno migranti in modo sicuro e garantito. Probabilmente qualcuno sperava che il problema passasse inosservato o finanche si risolvesse da solo. Oggi, invece, è esploso in tutta la sua drammaticità.

Gli arrivi sono in costante aumento e le fughe dai centri di accoglienza non si contano più. E come avevamo ampiamente previsto, il cerino è rimasto ancora una volta in mano alle Forze dell'Ordine: pochi rinforzi, turni massacranti, promiscuità con i migranti in quarantena e soprattutto una totale mancanza di direttive operative.

E ora che i buoi sono scappati si pensa di chiudere il cancello inviando l'esercito: un supporto importante ma non certo risolutivo.

Come detto sono in aumento esponenziale le fughe da parte di migranti dai vari Centri di Accoglienza. Le principali cause per le quali avvengono tali fughe sono due: la prima è che molti centri non sono idonei per lo scopo per il quale sono stati velocemente riconvertiti, ed è molto facile uscire da tali strutture. La seconda è che **NON ESISTONO REGOLE DI INGAGGIO** con i fuggitivi. Lo ripetiamo: nessuno che ci dice come dobbiamo comportarci con i migranti che fuggono dalla quarantena. Di fatto violano solamente la norma sulla sorveglianza fiduciaria che prevede una sanzione amministrativa di poche centinaia di euro

(che comunque non pagheranno mai); o, se positivi al virus, la pena dell'arresto da 3 a 18 mesi. Di fatto, la vigilanza ai centri di accoglienza ha solo una funzione dissuasiva? I migranti in fuga vanno convinti a rientrare o possiamo usare la forza? È legittimo limitare la loro libertà?

Perché non vengono emanate norme specifiche e soprattutto, perché nessuno formula precise

disposizioni scritte? Ancora una volta siamo lasciati SOLI, con il cerino in mano, e lascia sconcertati assistere alla totale immobilità di una classe dirigente, quella del nostro Paese, incapace di dare, ad oggi, risposte a queste domande. Possibile che nessuno voglia assumersi le proprie responsabilità, Ministro dell'interno in testa?

Quando tutto fila liscio sono sempre pronti a

prendersene i meriti, mentre quando qualcosa non va per il verso giusto, ci mettono un attimo a puntare il dito e dall'alto della loro sapiente moralità, emettono sentenze.

Non si può lavorare consapevoli che a farne le spese sarà sempre il povero, sfortunato collega che stava tentando di adempiere al proprio dovere.

Basti pensare che ad oggi, nonostante l'impegno del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che risale allo scorso ottobre, non è stato avviato nessun tavolo per definire la tutela legale per gli operatori delle forze dell'ordine.

Sempre più soli.



Stefano Paoloni

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER LO STATO DI EMERGENZA – REQUISITO 5 ANNI DI ANZIANITA' – ABBIAMO SCRITTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il SAP ha accolto favorevolmente le determinazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, che ha comunicato l'apertura per i termini di presentazione delle candidature relative alla concessione dell'attestato di pubblica benemeranza per il personale che ha partecipato allo stato di emergenza Coronavirus. Non possiamo però non rilevare un passaggio discriminante che rischia di frustrare le legittime aspettative dei colleghi: l'articolo 3 del DPCM 5 maggio 2014, cita tra i requisiti necessari per il conferimento di tali benemeranze, quello di avere svolto un'attività significativa di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza che effettua la segnalazione. Auspichiamo che vengano valutate le opportune iniziative per rimuovere tale requisito che reputiamo ingiustificato. Una decisione che esclude i giovani colleghi che hanno svolto importanti servizi durante la fase acuta del Covid19.



PRATICA FORENSE DIRITTO AI PERMESSI STUDIO RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO PS



Per quanto concerne l'Istituto dei Permessi per Diritto allo Studio ex articolo 78 d.p.r. 782/1985 avevamo inviato una nostra missiva al Dipartimento lo scorso 27 febbraio 2020. Ci è giunta risposta dal Dipartimento stesso che ha riconosciuto il diritto ai permessi studio per la frequenza alla scuola forense così come sentenziato dal Tar delle Marche: dunque tutti coloro che vorranno usufruire di permessi studio possono farne richiesta ai relativi uffici di appartenenza e qualora l'amministrazione opponesse risposta negativa, si esporrebbe ad ulteriore censura.

ASPETTATIVA PER INFERMITA' – SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI – RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO DELLA PS

Molti colleghi si erano ritrovati nella condizione di essere in aspettativa per malattia quando a causa della pandemia c'era stata la sospensione delle attività delle CMO. Lo scorso 14 maggio, a tal proposito, avevamo richiesto un chiarimento al Dipartimento il quale ci ha risposto che la Direzione Centrale Risorse Umane ha stabilito che: "...ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentale, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020...non tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020". Dunque la data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti tali procedimenti è stata prorogata al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.

